



Fondazione collettiva LPP Swiss Life, Zurigo
(Fondazione)

Ordinamento di gestione

Entrata in vigore: 31 dicembre 2022

In virtù dell'art.5 cpv.2 dell'atto di costituzione della Fondazione collettiva LPP Swiss Life, il consiglio di fondazione emana il seguente ordinamento di gestione:

Art. 1 Consiglio di fondazione

- 1- Ai sensi dell'art. 6 dell'atto di fondazione, il consiglio di fondazione è composto da almeno otto membri e comprende un egual numero di rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro. I rappresentanti di Swiss Life SA, in quanto fondatrice, partecipano alle riunioni del consiglio di fondazione in veste di consulenti.
- 2- I membri del consiglio di fondazione restano in carica per quattro anni. La carica inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno quattro anni dopo. I mandati si estinguono in caso di ritiro dal consiglio di fondazione, di risoluzione del contratto di adesione del datore di lavoro con la fondazione o in caso di risoluzione dell'assicurazione del membro del consiglio di fondazione con la fondazione. In questo caso, il prossimo membro supplente subentra per il resto del mandato. I membri del consiglio di fondazione sono rieleggibili.
- 3- Il consiglio di fondazione si costituisce da sé. Esso coopta tra i suoi membri un presidente, scelto per la durata di un mandato in alternanza tra i rappresentanti dei datori di lavoro e quelli dei dipendenti.
- 4- Il consiglio di fondazione assume la direzione generale della fondazione, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali, ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Stabilisce l'organizzazione, veglia sulla sua stabilità finanziaria e sorveglia la gestione d'affari.

Al consiglio di fondazione incombono in particolare i seguenti compiti:

- a) controllo degli affari della fondazione, gestiti dalla fondatrice su suo incarico e secondo le sue istruzioni;
 - b) approvazione del bilancio annuale della fondazione;
 - c) designazione dell'ufficio di revisione e degli esperti in materia di previdenza professionale.
- 5- La seduta del consiglio di fondazione viene convocata almeno una volta all'anno dal/la presidente nonché se la convocazione viene richiesta dalla maggioranza dei membri del consiglio di fondazione. Il consiglio di fondazione può deliberare in presenza della maggioranza dei propri membri.
 - 6- Le sedute possono aver luogo sia sotto forma di riunione fisica, sia tramite conferenze telefoniche o videoconferenze. La decisione in merito alla modalità di svolgimento di una seduta spetta al presidente. In occasione di sedute sotto forma di riunione fisica, il presidente può autorizzare la partecipazione di uno o più membri mediante sistemi di teleconferenza o videoconferenza.
 - 7- Con riserva delle seguenti disposizioni, le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. Le decisioni riguardanti la modifica dell'atto di costituzione o del regolamento di gestione richiedono due terzi dei voti di tutti i membri del consiglio di fondazione.

In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente.

Occorre stendere un verbale relativo alle discussioni e alle decisioni del consiglio di fondazione.

Il consiglio di fondazione può deliberare anche per corrispondenza. Una delibera circolare giunge in essere se la maggioranza dei membri del consiglio di fondazione la approva. Occorre attenersi alle disposizioni relative al quorum anche per le delibere per via circolare.

I membri del consiglio di fondazione sono obbligati ad astenersi se vengono prese decisioni che toccano i propri

interessi o gli interessi di persone correlate fisiche o giuridiche.

- 8- La fondazione viene impegnata con la firma congiunta del presidente e di altri membri del consiglio di fondazione, designati da quest'ultimo. Il consiglio di fondazione può autorizzare la fondatrice a conferire ad altre persone il diritto di firma collettiva per la gestione degli affari correnti della fondazione.

Art. 2 Commissioni amministrative

- 1- Ogni datore di lavoro affiliato alla fondazione è tenuto a costituire una commissione amministrativa ai sensi dell'art. 7 dell'atto di fondazione. Le commissioni amministrative si compongono di un egual numero di rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro. Esse devono comunque essere organizzate a norma dell'art. 51 LPP.
- 2- Conformemente all'atto di fondazione, le commissioni amministrative provvedono al buon andamento delle singole opere di previdenza dei datori di lavoro affiliati alla fondazione. In particolare a esse incombono i seguenti compiti:
 - a) amministrazione delle singole opere di previdenza
 - b) attuazione del regolamento di previdenza e definizione del piano di previdenza nel quadro dei piani di previdenza offerti dalla fondazione
 - c) informazione delle persone assicurate.
 - d) controllo del pagamento dei contributi (contributi del datore di lavoro e dei dipendenti) dei datori di lavoro
 - e) elezione dei membri del consiglio di fondazione secondo il regolamento elettorale.

Le commissioni amministrative rappresentano gli interessi della loro opera di previdenza nei confronti del consiglio di fondazione.

Art. 3 Esame

- 1- L'ufficio di revisione viene nominato dal consiglio di fondazione per la durata di un anno. Esso verifica ogni anno la gestione, la contabilità e la situazione patrimoniale della fondazione e presenta al consiglio di fondazione un rapporto scritto della revisione.
- 2- Gli esperti in materia di previdenza professionale vengono incaricati dal consiglio di fondazione. Essi presentano al consiglio di fondazione un rapporto scritto della perizia.

Art. 4 Gestione

- 1- Gli affari della fondazione vengono eseguiti dalla fondatrice su incarico e in base alle istruzioni del consiglio di fondazione.
- 2- L'anno d'esercizio della fondazione coincide con l'anno civile.

Art. 5 Controllo interno

Il consiglio di fondazione garantisce che le terze parti che forniscono servizi essenziali alla fondazione dispongano di un adeguato sistema di controllo interno.

Art. 6 Negozi giuridici con parti correlate

I negozi giuridici della fondazione con membri del consiglio di fondazione, datori di lavoro affiliati o persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione o della gestione patrimoniale, nonché i negozi giuridici della fondazione con persone fisiche o giuridiche correlate con le persone summenzionate, devono corrispondere alle condizioni usuali sul mercato e devono essere dichiarati ogni anno all'ufficio di revisione.

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o della gestione patrimoniale devono comunicare ogni anno i propri legami d'interesse al consiglio di fondazione. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di imprese che intrattengono una relazione d'affari con la fondazione. I membri del consiglio di fondazione dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.

Art. 7 Modifiche

In osservanza all'art. 5 cpv. 2 dell'atto di fondazione, il consiglio di fondazione può in ogni tempo modificare o completare il presente ordinamento di gestione.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente ordinamento entra in vigore al 31 dicembre 2022 e sostituisce quello del 1° gennaio 2021.

* * *